



218/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80495 del
registro di segreteria, da XX (c.f.

omissis), nato a omissis il omissis ed ivi

residente, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia
Malandrino elettivamente domiciliato presso lo
studio sito in Roma Via Cola di Rienzo 52;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona
del legale rappresentante pt, con sede in Roma via
Ciro il Grande n.21, ed in persona del legale
rappresentante sede di Roma dir. Prov. Roma
Tuscolano via U. Quintavalle 32 e Dir. Prov. Roma
Eur largo J.M.E. de Balaguer 11, rappresentato e

difeso dall'avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della Pensione anticipata, con corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed interessi e rivalutazioni di legge e spese legali al procuratore antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, avv. Teresa Panuccio in sostituzione per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, già dipendente della Città metropolitana di Roma quale funzionario tecnico laureato (architetto), in quiescenza dal 1 gennaio 2019 con il sistema misto - iscrizione n. 70354383- ha chiesto, previa trasmissione di istanze amministrative inviate con Pec all'INPS nel dicembre 2020 e del gennaio 2023 non riscontrate, la riliquidazione della pensione anticipata, in ragione di emolumenti retributivi, tutti relativi al 2018, liquidati dall'amministrazione di appartenenza per

straordinari rimborsi ed altre causali e per incentivi alla progettazione di cui al d.lgs.163/2006. Questi emolumenti retributivi con correlati versamenti contributivi a suo avviso sono utili ai fini della misura della pensione, risultanti dall'estratto contributivo INPS del dicembre 2023, che riporta una retribuzione a fini pensionistici maggiore rispetto a quella riportata nel precedente estratto del 2022. Allega un conteggio pensionistico operato dal patronato Inca, in cui evidenzia la suddetta maggior retribuzione a fini pensionistici e quindi il maggior importo pensionistico ritenuto corretto.

2. L'INPS si è costituito, rappresentando che con atto n. RME103202401980 è stata riliquidata la pensione in a.l. € 29.817,83 (superiore a quella emergente dai conteggi del patronato anche se con una retribuzione media considerata leggermente inferiore a quella ipotizzata dal ricorrente - doc.3 pag.5) dall'1/1/2019 sulla base dei dati certificati dall'amministrazione di appartenenza.

L'Ufficio ha, quindi, provveduto alla riliquidazione, con accredito sulla rata di marzo 2025 anche degli arretrati.

3. All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

4. La questione in esame concerne il diritto alla riliquidazione della pensione, sulla base delle maggiori retribuzioni imponibili a fini pensionistici, riconosciute successivamente alla liquidazione della pensione, con corresponsione del dovuto.

L'INPS ha attestato la riliquidazione e la corresponsione dei ratei arretrati, sulla base dei dati certificati dall'amministrazione di appartenenza, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.

5. Tutto ciò considerato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, e dell'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, ed al pagamento anche degli arretrati ed interessi legali, sul Cedolino marzo 2025, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

6. Le spese legali sono compensate, in ragione

della riliquidazione sulla base delle attestazioni del datore di lavoro. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.04.2025 10:52:57
GMT+02:00